

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1753-3103-3184-3314-3327-B

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 17 settembre 1986

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 febbraio 1987 (Stampato n. 1967)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATUELLI (1753); BARBERA, PIRO, CODRIGNANI, FERRI, FINCATO, BOSI MARAMOTTI, LODI FAUSTINI FUSTINI, OLIVI, SARTI ARMANDO, ZANGHERI (3103); TESINI, ANDREATTA, CASINI PIER FERDINANDO (3184); BERSELLI (3314); GUERZONI (3327)

Celebrazioni del IX centenario dell'Università di Bologna

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 16 febbraio 1987*

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Nella ricorrenza del nono centenario della sua fondazione è concesso alla Università degli studi di Bologna — Alma Mater Studiorum — un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel triennio 1986-1988.

ART. 2.

1. Il contributo di cui al precedente articolo è devoluto:

a) ad iniziative riguardanti: l'organizzazione e l'attuazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di manifestazioni, celebrazioni, congressi, seminari e convegni di studio e attività editoriali; le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei; la storia delle organizzazioni studentesche; i rapporti tra università e società civile; aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

b) al recupero (anche edilizio), al restauro, al riordino ed alla collocazione in idonee sedi di materiale storico, artistico, archivistico, museografico, ed in genere culturale, dell'Università di Bologna e alla sua apertura ed esposizione al pubblico nonché ad iniziative divulgative e didattiche, anche attraverso l'allestimento di mostre finalizzate alla valorizzazione presso la pubblica opinione del ruolo scientifico dell'università;

c) al finanziamento di un Seminario internazionale permanente sulla formazione superiore degli studenti e sul rapporto tra definizione dei curricula e processi dell'innovazione, e all'organizzazione di periodici « Colloqui internazio-

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO
DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. Nella ricorrenza del IX centenario della sua fondazione è concesso alla Università degli studi di Bologna « Alma Mater Studiorum » un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel triennio 1987-1989.

ART. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è devoluto:

a) ad iniziative riguardanti: l'organizzazione e l'attuazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari e convegni di studio e attività editoriali; le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei; la storia delle organizzazioni studentesche; i rapporti tra università e società civile; aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

b) identica;

Soppressa.

nali sulla didattica universitaria e sulla condizione giovanile », con particolare attenzione per le Università dei paesi in via di sviluppo. Nell'ambito della organizzazione e della gestione di tali iniziative dovrà essere garantita una partecipazione della componente studentesca;

d) all'istituzione in Bologna di un Centro internazionale di ricerca sulla storia delle Università, della scienza e delle istituzioni di alta cultura;

e) all'erogazione di premi annuali intitolati all'Alma Mater Studiorum da erogarsi a ricercatori particolarmente meritevoli che non abbiano superato il 40° anno di età, secondo criteri di rotazione disciplinare determinati dal Senato Accademico.

2. Per il finanziamento del Centro internazionale di cui alla lettera *d)*, per lo svolgimento del Seminario e dei Colloqui di cui alla lettera *c)* e per quanto previsto dalla lettera *e)* del precedente comma è disposto, a partire dall'esercizio 1988, uno stanziamento annuo di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 3.

1. È istituito un Comitato promotore composto dal Ministro della pubblica istruzione, che lo presiede, dai Ministri per la ricerca scientifica e dei beni culturali e ambientali, dal presidente della regione Emilia-Romagna, dal sindaco di Bologna e dal rettore dell'Università di Bologna, con il compito di formulare indirizzi generali per la ripartizione del contributo di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. Per potenziare lo scambio di ricercatori e di esperienze scientifiche tra le università italiane e straniere, nonché

c) all'istituzione presso l'Università di Bologna di un centro internazionale di ricerca sulla storia delle università, della scienza e delle istituzioni di alta cultura;

d) all'erogazione di premi intitolati all'« Alma Mater Studiorum » da corrispondere a studiosi italiani e stranieri particolarmente meritevoli.

2. **Soppresso.**

ART. 3.

1. È istituito un Comitato promotore composto dai Ministri della pubblica istruzione, che lo presiede, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali ed ambientali, o da loro delegati, dal presidente della regione Emilia-Romagna, dal sindaco di Bologna e dal rettore dell'Università di Bologna, con il compito di formulare indirizzi generali per la ripartizione del contributo di cui all'articolo 1.

ART. 4.

Soppresso.

per svolgere opera di formazione permanente ai più alti livelli scientifici e didattici, l'Università di Bologna è autorizzata a costituire, con enti pubblici e privati, un consorzio operante secondo le norme del codice civile.

2. Il consorzio ha sede presso l'Università di Bologna e, per l'assolvimento delle proprie finalità, si avvale della consulenza di un comitato scientifico costituito: dal presidente della Conferenza europea dei rettori, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, dal presidente della Conferenza italiana dei rettori, dal rettore dell'Università di Bologna e da tre scienziati, italiani o stranieri, nominati, rispettivamente, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro per la ricerca scientifica e dal Segretario internazionale Premi Nobel.

3. Il consorzio stipula convenzioni con Università straniere e attribuisce a studiosi stranieri di comprovata competenza scientifica contratti di diritto privato per il potenziamento della ricerca e dell'insegnamento nell'ateneo di Bologna.

4. Nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ai conferenti capitali e beni a fondazioni, anche di nuova costituzione, che abbiano ad oggetto attività di ricerca scientifica destinate ad utilizzare, in via prevalente, personale e strutture di ricerca dell'Università di Bologna, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 6.

ART. 5.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per una somma pari a 3 miliardi di lire per il 1986, 3 miliardi di lire per il 1987 e 4 miliardi di lire per il 1988.

2. All'impegno, liquidazione e pagamento delle spese provvede il rettore, in deroga alle norme di contabilità pubblica vigenti, secondo norme emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Mi-

ART. 4.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per una somma pari a 3 miliardi di lire per il 1987, 4 miliardi di lire per il 1988 e 3 miliardi di lire per il 1989.

2. *Identico.*

nistro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del tesoro. Tali norme dovranno consentire rapidità di spesa ed essere improntate al rispetto dell'autonomia degli organi universitari prevedendo esclusivamente il controllo sull'effettiva destinazione dei fondi.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2, purché non eccedenti il trenta per cento del totale, possono essere utilizzate dall'Università di Bologna, sentito il Comitato promotore, per il potenziamento di strutture di ricerca in settori in cui l'Università stessa si è distinta nei secoli.

ART. 6.

1. I legati e le donazioni di beni immobili e mobili da chiunque effettuati, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dell'Università di Bologna per le celebrazioni del suo nono centenario, sono esenti dalle imposte di successione e donazione e dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Sono altresì soggette alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 50.000.

2. Le liberalità a favore dell'Università di Bologna, effettuate nel periodo e per i fini di cui al comma precedente, sono deducibili dal reddito di impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dal secondo comma, lettera c), dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 597, e comunque in misura non superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dell'anno di imputazione.

3. Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Bologna nel periodo e per i fini di cui al primo comma sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purché risultino da idonea documentazione.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2, purché non eccedenti il 30 per cento del totale, possono essere utilizzate dall'Università di Bologna, sentito il Comitato promotore, per il potenziamento di strutture di ricerca.

ART. 5.

1. I legati e le donazioni di beni immobili e mobili da chiunque effettuati, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dell'Università di Bologna per le celebrazioni del suo IX centenario, sono esenti dalle imposte di successione e donazione e dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Sono soggetti alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 50.000.

2. Le liberalità a favore dell'Università di Bologna, effettuate nel periodo e per i fini di cui al comma precedente, sono deducibili dal reddito di impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dal secondo comma, lettera c), dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e comunque in misura non superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dell'anno di imputazione.

3. *Identico.*

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 3 miliardi per il 1986, in lire 3 miliardi per il 1987 e in lire 4 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1986 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. All'onere annuo di 1 miliardo di lire, derivante dall'attuazione del secondo comma dell'articolo 2, si provvede, per il 1988, a carico della corrispondente quota dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856, voce « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore », dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stabilito in lire 3 miliardi per il 1987, in lire 4 miliardi per il 1988 e in lire 3 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1987 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.